



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 7 del 28-04-2023**

OGGETTO: Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025. Revisione straordinaria infra periodo e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18:00, si è riunito in seduta straordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

La riunione si svolge in videoconferenza.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Sebastiano Salvadori	Consigliere	Assente
Maria Cristina Maffei	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Camilla Rossi	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Assente

Presenti 11
Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Luigi Lanfredi che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco che presenta il punto 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025. Revisione straordinaria infra periodo e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023." e cede poi la parola all'Assessore all'Ambiente Sig. Fiorenzo Razzi;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore all'Ambiente Sig. Fiorenzo Razzi;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..."* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19";

- la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 rubricata “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la deliberazione di ARERA n. 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021 rubricata “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative appunto al secondo periodo regolatorio 2022-2025, confermando l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, “...*basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale...*”;
- la Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif dispone che:

- “...*ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (comma 7.1)...*”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8...*”;

DATO ATTO che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 16 adottata nella seduta del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.”;
- n. 6 adottata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adozione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).”;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano approvati:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- l’articolazione tariffaria per l’anno 2022 della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;

RICHIAMATO l’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif ed in particolare i commi 8.5 e 8.6 che recitano:

“8.5 *Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare*

all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”;

VISTA la nota pervenuta dalla Società Garda Uno (gestore del servizio) ed acclarata al protocollo comunale n. 0003073 in data 9 marzo 2023, nella quale, facendo seguito all'Assemblea dei Soci tenutasi in data 3 marzo 2023, si evidenzia la necessità di effettuare una revisione straordinaria del PEF 2022-2025 relativamente all'anno 2023 ed agli anni seguenti;

DATO ATTO che in allegato alla predetta comunicazione la Società Garda Uno ha trasmesso la seguente documentazione:

- tool di calcolo ARERA del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025 contenente la revisione straordinaria di che trattasi;
- bozza della relazione illustrativa accompagnatoria del Piano;
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del gestore del servizio;
- relazione redatta da Società terza (Utiliteam Co. Srl) appositamente incaricata, nella quale si accerta la sussistenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione, con conseguente illustrazione della necessità di revisione straordinaria;

CONSIDERATO che:

- il Metodo tariffario introdotto da ARERA per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nella sua formulazione attuale, tiene ancora conto di una congiuntura economica che vedeva prezzi stabili e conseguente spinta inflazionistica quasi nulla; questo fenomeno veniva intercettato dall'Autorità con coefficienti di aggiornamento dei costi alla base del calcolo delle componenti dei Piani vicini allo zero e con un abbassamento del tasso di remunerazione del Capitale Investito di un punto percentuale; tenendo conto che i dati alla base dei PEF fanno riferimento al Bilancio dell'anno 2020, a parità di servizio ha corrisposto una dinamica di incremento del costo del servizio molto limitata, facendo salve le necessità di copertura dei nuovi costi legati alla qualità ed agli eventuali nuovi servizi aggiuntivi richiesti o previsti per il quadriennio;
- la crisi internazionale dovuta al conflitto Russia-Ucraina ha determinato un abnorme incremento dei costi energetici (gas, energia elettrica e carburanti), generando di conseguenza anche un incremento dei prezzi delle materie prime e dei servizi e quindi dei tassi di inflazione ad un livello che non si registrava da decenni;
- l'instabilità dei prezzi e dei costi da sostenere (fuori dal controllo di chi utilizza le risorse disponibili per esercitare un servizio) correlata ad una rigidità di metodo di calcolo delle risorse economiche e finanziarie a disposizione per la copertura dei costi, ha portato ad un inaspettato disequilibrio economico e finanziario nella gestione del servizio regolato;
- non sono state introdotte da parte di ARERA norme di natura emergenziale finalizzate a sostenere i gestori in difficoltà a causa della crisi economica in atto;
- il Metodo Tariffario vigente, per far fronte a situazioni di accertato squilibrio economico e finanziario della Gestione, prevede lo strumento della revisione straordinaria infra periodo del PEF, che consente di aggiornare i costi di riferimento con l'ultimo bilancio approvato disponibile (ovvero il Consuntivo 2021) e di rivedere straordinariamente taluni parametri al fine di rendere più coerente il costo del servizio calcolato secondo il Metodo Tariffario a quello effettivamente da sostenere nel corso dell'anno 2023 e degli anni successivi;

ESAMINATO il PEF 2022-2025 revisionato, predisposto dalla società Garda Uno S.p.a. (soggetto gestore del servizio), che include anche i costi comunicati dal Comune di Gargnano relativamente alla gestione interna della tariffazione ed ai rapporti con gli utenti, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 del MTR-2) sia di costo fisso (art. 2.3 del MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che il PEF revisionato è corredato dei seguenti documenti:

- a) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- b) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano, predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021;

c) relazione della Società terza Utiliteam Co. Srl di accertamento della sussistenza dello squilibrio economico finanziario della gestione e della necessità di revisione straordinaria del PEF;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del PEF revisionato, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni del 28 gennaio 2022, nelle quali “...Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “...con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A)...” per cui “...per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2)”;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”;
- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”;
- il comma 654, a mente del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”;
- il comma 683, a mente del quale “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

DATO ATTO che in attuazione delle “*Linee guida interpretative*” e della “*Nota di approfondimento IFEL*” sopra richiamate, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2023 relativamente a questo Comune ammonta ad € 380,60 a tonnellata;

EVIDENZIATO che l’importo previsto nel PEF per l’anno 2023, pari ad € 348,50 a tonnellata, risulta inferiore all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020 ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, che stabilisce la natura tributaria della TARI, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’art. 7, comma 2, a mente del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 2 marzo 2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all’approvazione da parte dell’Autorità...”;

RILEVATO che:

- il PEF revisionato, come sopra validato, espone, per l’anno 2023, la suddivisione tra costi fissi (ammontanti ad € 432.620) e costi variabili (ammontanti ad € 537.797);
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2022 è conforme ai limiti di cui all’art. 4.1 del MTR-2;
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
60% a carico delle utenze domestiche;
40% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- aventi un volume d’affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2022;
- la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.

La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d’affari riferito alla dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2022, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno 2023, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

DATO ATTO che la minore entrata derivante dall’applicazione dell’agevolazione, stimata in € 6.600, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L 30 dicembre 2021, 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, che recita: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 aprile 2023 con il quale, con riferimento agli enti locali:

- è stato differito dal 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2023;

VISTI l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia...*";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare la revisione straordinaria infra periodo del PEF, come sopra validata, relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, nonché la manovra tariffaria TARI per l'anno 2023;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

UDITI gli interventi dei Consiglieri di seguito riassunti:

Consigliere Giacomo Arrighini

Chiede conferma per gli aumenti di costo previsti dal gestore del servizio.

PRESO ATTO che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, voti contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Camilla Rossi), astenuti: n. 0, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare la revisione straordinaria infra periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti relativo al periodo 2022-2025, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), e composta dai seguenti documenti:
 - a) PEF 2022-2025 revisionato;
 - b) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
 - c) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano, predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021;
 - d) relazione della Società terza Utiliteam Co. Srl, con la quale viene accertata la sussistenza dello squilibrio economico finanziario della gestione e della necessità di revisione straordinaria del PEF;
 - e) report di validazione a cura di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
- 3) di dare atto che il PEF 2022-2025 revisionato ed i documenti elencati al precedente punto 2) vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 5) di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2022;
 - la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo;
- 6) di dare atto che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 6.600, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;
- 7) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia per il 2023 pari al 5% (Decreto del Presidente n. 337 del 14 dicembre 2022);

- 8) di trasmettere i documenti inerenti alla revisione straordinaria infra periodo del Piano Economico Finanziario ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi degli artt. 8.5 e 8.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif;
- 9) di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di procedere, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "informazioni ambientali", del collegamento ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze in cui i documenti di cui al precedente punto 9) sono resi disponibili;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione,

PRESO ATTO che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 9, voti contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Camilla Rossi), astenuti: n. 0, espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- 1) pareri di regolarità tecnica e contabile
- 3) revisione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti 2022/2025
- 4) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
- 5) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021
- 6) relazione della Società terza Utiliteam Co. Srl, con la quale viene accertata la sussistenza dello squilibrio economico finanziario della gestione e della necessità di revisione straordinaria del PEF
- 7) report di validazione
- 8) prospetto tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ELABORAZIONE TARIFFE ANNO 2023***

ATTRIBUZIONE COSTI FISSI/VARIABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 581.855,40	% costi fissi utenze domestiche	60,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 259.572,60
		% costi variabili utenze domestiche	60,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 60,00\%$	€ 322.282,80
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 387.903,60	% costi fissi utenze non domestiche	40,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 40,00\%$	€ 173.048,40
		% costi variabili utenze non domestiche	40,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 40,00\%$	€ 214.855,20

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche					
Tariffa utenza domestica		KA appl	KB appl	Tariffa fissa	Tariffa variabile
		<i>Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)</i>	<i>Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)</i>		
1 .1	Un componente	0,84	1,00	0,824839	64,266331
1 .2	Due componenti	0,98	1,80	0,962312	115,679396
1 .3	Tre componenti	1,08	2,00	1,060508	128,532663
1 .4	Quattro componenti	1,16	2,60	1,139064	167,092462
1 .5	Cinque componenti	1,24	3,00	1,217620	192,798994
1 .6	Sei o piu' componenti	1,30	3,60	1,276537	231,358793

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,51	4,20	0,925499	1,240849
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,80	6,03	1,451763	1,781504
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,63	4,16	1,143263	1,229031
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,43	3,55	0,780322	1,048812
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,33	9,86	2,413556	2,913040
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,91	7,02	1,651380	2,073990
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,19	1,814704	2,419655
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1,13	9,30	2,050615	2,747594
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58	4,78	1,052528	1,412204
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,11	9,12	2,014321	2,694414
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,52	10,63	2,758350	3,140529
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1,04	7,20	1,887292	2,127169
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,16	8,52	2,105056	2,517150
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	5,50	1,651380	1,624921
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	6,71	1,978027	1,982404
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	4,84	39,67	8,783168	11,720114
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	3,64	29,82	6,605523	8,810027
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,76	16,99	3,193879	5,019529
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	17,00	4,736378	5,022484
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	6,06	49,72	10,997107	14,689288
2 .21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,64	11,01	2,976115	3,252796